

COMUNE DI NARO

(Provincia di Agrigento)



SETTORE TECNICO P.O. VII[^]

“UFFICIO COMMERCIO”

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Adottato con Delibera Consiliare n. 43 del 13/11/2008

Visto: Il SINDACO

(On. Maria Grazia E. Brandara)

Il Capo Settore P-O- VII[^] F.F.

(geom. Carmelo Sorce)

Visto: L'Assessore al Commercio)

INDICE

TITOLO I

DISPOSPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche
- Art. 3 - Mercati di tipo “A” e “B”
- Art. 4 - Procedure e requisiti per il rilascio dell’autorizzazione Art.
- 5 - Documenti da produrre per il rilascio dell’autorizzazione Art.
- 6 - Requisiti igienico – sanitari
- Art. 7 - Commissione Comunale
- Art. 8 - Decadenza, sospensione e revoca dell’autorizzazione
- Art. 9 - Silenzio – Assenso
- Art. 10 - Orario di vendita
- Art. 11 - Subingresso
- Art. 12 - Produttori agricoli
- Art. 13 - T.O.S.A.P.

TITOLO II

MERCATO GIORNALIERO - TIPOLOGIA A

- Art. 14 - Chioschi – somministrazione
- Art. 15 - Criteri di assegnazione dei chioschi- tipologia A
- Art. 16 - Durata della concessione del posteggio

TITOLO III

DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE - TIPOLOGIA B

- Art. 17 - Mercato settimanale - Tipologia B
- Art. 18 - Criteri di assegnazione dei posteggi tipologia B
- Art. 19 - Commissione del mercato settimanale
- Art. 20 - Orario di vendita
- Art. 21 - Delimitazione dei posteggi
- Art. 22 - Circolazione nel mercato
- Art. 23 - Occupazione temporanea del posteggio
- Art. 24 - Sostituzione del posteggio
- Art. 25 - Obblighi degli esercenti
- Art. 26 - Caratteristica delle attrezzature
- Art. 27 - Durata della concessione del posteggio

TITOLO IV

DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE – TIPOLOGIA C

Art. 28 - Svolgimento dell'attività itinerante

TITOLO V

AUTORIZZAZIONI STAGIONALI E TEMPORANEE

Art. 29 - Autorizzazione stagionali e temporanee

Art. 30 - Fiere, Feste, Sagre

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 - Sanzioni

Art. 32 - Regolamentazione del mercato di tipo B - Norma transitoria

Art. 33 - Norme di rinvio

Art. 34 - Entrata in vigore

Art. 35 - Abrogato

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento reca disposizioni per la disciplina del Commercio su aree pubbliche del Comune di Naro.

Per commercio su aree pubbliche s'intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato in tutto il territorio comunale dalle norme previste dalla L.R. n. 18 dell' 01/03/1995, dalla L.R. n.2 dell'08/01/1996, dalla Circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell' Artigianato e della Pesca del 6/04/1996, prot. N.4754 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dalle suddette leggi regionali e dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, in materia di commercio su aree pubbliche. (Legge n. 112/91 e relativo Regolamento di esecuzione D. M. n 248/93).

Per **“aree pubbliche”** si intendono strade, canali, piazze ecc. comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Per **“posteggio”** si intende la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività.

Art. 2

Modalità di svolgimento del Commercio su Aree Pubbliche

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'esercizio del Commercio su aree pubbliche, il quale può essere svolto:

- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana. (mercato giornaliero - tipologia **A**).
- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana. (mercato settimanale- tipologia **B**)
- su qualsiasi area, purché in forma itinerante (tipologia **C**)

L'attività del commercio su aree pubbliche per le tipologie **A** e **B** è subordinata all'autorizzazione del Comune dove ha sede il posteggio richiesto, quella per la tipologia **C** dal Comune dove risiede l'istante.

Ai richiedenti la tipologia **C** provenienti da altro Comune è consentito esercitare tale attività previo “nulla - osta” rilasciato dal Comune nel quale il richiedente intende esercitare l'attività, tale “nulla - osta” può essere negato solo per motivi di viabilità, di carattere igienico – sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 3

MERCATI DI TIPO “A” e “B”

Il Comune istituisce (**se mancanti**) e gestisce (**se esistenti**) i mercati di minuta vendita di tipo “**A** e **B**” per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nella forma stabilita dall'art. 1, comma 2, lettere a) e b) della L.R. 18/95, nelle aree individuate nelle planimetrie che fanno parte integrante del presente regolamento denominate **Tavola 1 (Chioschi e posteggi tipologia A)** e **Tavola 2 (mercato settimanale (su strada) esistente tipologia B)** da effettuarsi mediante banchi o altri mezzi mobili in conformità all'art. 6 della O.M. 03/04/02, **su strade pubbliche che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti, sui quali si alterna con altre attività cittadine.** Per quanto attiene gli spazi denominati “chioschi” nella planimetria allegata, l'autorizzazione può essere rilasciata solo se la vendita avviene in appositi chioschi o banconi che potranno essere realizzati previa presentazione di progetto, che dovrà essere approvato dal comune e se ricadente in centro storico vistato dalla soprintendenza e vengano realizzate, se mancanti a carico del richiedente, le opere di urbanizzazione per gli allacci alle reti dei servizi.

La concessione del suolo per la tipologia **A** e **B**, indicati come “**posteggi**” nella planimetria può essere rilasciata anche se la vendita non avviene in appositi chioschi.

L’istituzione, il funzionamento e la soppressione dei mercati o fiere locali è stabilita dal Consiglio Comunale con propria deliberazione sentita l’apposita Commissione di cui all’art.7 del presente Regolamento.

Il Comune organizza ed esercita direttamente i servizi di direzione, vigilanza, polizia annonaria per il rispetto delle leggi e dei Regolamenti generali e locali.

Il Comune esercita, inoltre, attraverso l’Autorità Sanitaria Locale competente, la vigilanza sulla salubrità degli alimenti e delle bevande, sull’igiene del suolo e degli impianti.

Lo spostamento di luogo e di data dei mercati di minuta vendita è disposto dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all’ art. 7 del presente Regolamento.

Lo spostamento del mercato può essere operato solo per motivi di pubblico interesse; di ciò il Comune dà pubblicità mediante avvisi affissi all’interno del mercato almeno due settimane prima dello spostamento.

ART. 4

Procedura e requisiti per il rilascio dell’autorizzazione

La richiesta per il rilascio dell’autorizzazione deve essere spedita obbligatoriamente a mezzo raccomandata, non essendo ammessa la presentazione a mano della stessa, la quale, inoltre, può essere con firma autenticata, ai sensi della legge n.15/68, oppure sottoscritta con firma non autenticata, qualora presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (comma 11, art. 3, della legge n.127/97, recepita con L.R. 7/9/1998, 23).

Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico;
- b) tipologia e settori merceologici per i quali si intende svolgere ‘ attività, e di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della L.R. n. 28 del 22.12.1999 e dei requisiti morali art. 5 D.Lgs 114/98;
- c) eventuale preferenza del posteggio che si intende occupare, nel caso venga scelta la tipologia **A** o

B. L’autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite, previo esame di cui all’art. 5, commi 2 e 3 della L.R. 18/95 e s m. e. e non può essere negata se il posteggio è disponibile.

Art. 5

Documenti da produrre per il rilascio dell’autorizzazione

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione devono essere prodotti i seguenti documenti:

- 1 stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della Legge 15/68;
- 2 certificato CC.II.AA con dicitura antimafia, dei carichi pendenti e del casellario giudiziale;
- 3 certificato di idoneità sanitaria dei banchi e degli automezzi addetti alla vendita.

Contestualmente al rilascio dell’autorizzazione per il commercio su area pubblica, che comporti, anche temporaneamente, l’occupazione dello spazio, l’ufficio competente rilascerà un documento contenente le prescrizioni, gli oneri e gli adempimenti a cui è obbligato il concessionario. Nel documento sarà indicato il termine massimo per le prescrizioni.

Il documento di cui al punto 3 va prodotto solo nel caso di vendita di prodotti alimentari; i documenti di cui ai punti 2 e 3 vanno prodotti solo nei casi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 6

Requisiti igienico - sanitari

I chioschi, i banchi e gli autoveicoli addetti alla vendita e alla somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari debbono rispondere ai requisiti igienico – sanitari fissati con l’Ordinanza del Ministero della Sanità del 26/6/1995, con l’art. 22 del Decreto Minindustria n. 248 del 4/6/1993, con il Decreto dell’Assessore Regionale della Sanità del 20/5/1996, **con la Legge 30/04/62 n. 283, con il D.P.R. 327/80, con l’O.M. del 03/04/02** e successive modifiche ed integrazioni.

L’attività di vigilanza e controllo dei requisiti di cui alle citate norme è effettuata dal personale dell’Azienda U.S.L. territorialmente competente e dal personale del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 7

Commissione Comunale

Ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni, di cui al precedente art.4, è richiesto il parere obbligatorio e non vincolante dell’apposita Commissione Comunale di cui all’art.7 della L.R. n.18/95, istituita con determina Sindacale N. _____ del _____

Non è richiesto alcun parere per le richieste di subingresso.

Art. 8

Decadenza, sospensione e revoca dell’autorizzazione

La decadenza, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione è disposta dall’Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni e va effettuata:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l’attività entro **novanta giorni** dalla data dell’avvenuto rilascio, salvo proroga nei casi di comprovata necessità;
- b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo raggiunte, complessivamente, **quindici assenze nel corso dell’anno solare**, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) nel caso di cancellazione dal REC ove previsto;
- d) nel caso in cui il titolare si trovi nelle condizioni previste dall’ art 5 commi 2, 3 e 4 del D.L.VO 31 marzo 1998, n. 114 recepito dall’art. 3 della L.R. n. 28 del 22.12.1999;
- e) nel caso in cui il titolare non si attenga alle prescrizioni di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.
- f) nel caso in cui il titolare non provveda al pagamento della T.O.S.A.P. come previsto dall’art. 13 del presente Regolamento

Art. 9

Silenzio - Assenso

Il termine massimo per la definizione delle istanze di autorizzazione è di **novanta giorni** ai sensi dell’art. 5, comma 3°, della L. R. n. 18/95.

In caso di silenzio dell’Amministrazione, durante il suddetto periodo s’intendono accolte le richieste di tipologia **C** e quelle relative alla tipologia **A** e **B**, nel caso in cui vi sia disponibilità del posteggio richiesto; pertanto la norma di cui alla suddetta legge costituisce norma speciale, prevalendo sulla normativa generale (60gg.)

Art.10

Orario di vendita

I titolari di autorizzazione sono tenuti ad osservare l'orario stabilito mediante determina sindacale.

Le deroghe operate a favore degli esercenti del commercio fisso vengono estese anche agli esercenti del commercio su aree pubbliche.

Art. 11

Subingresso

Per il subingresso si applicano le stesse norme del commercio fisso.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione per atto tra vivi o a causa di morte comporta di diritto la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento e il subentrante abbia i requisiti previsti.

L'effettivo trasferimento dell'esercizio deve essere provato o con testamento o atto di eredità – per i casi “ mortis causa” – e con atto di donazione, o con contratto, o anche per scrittura privata autenticata dal notaio – per i trasferimenti “ inter vivos”, debitamente registrate a norma di legge.

Il subentrante non perde i titoli di priorità maturati dal cedente (presenza abituale di una fiera, presenza in una graduatoria d'assegnazione di posteggio).

Inoltre il titolare di più autorizzazioni ha la facoltà di trasferire le singole autorizzazioni.

La concessione del posteggio fa parte integrante dell'azienda commerciale e può quindi essere ceduta solo assieme all'azienda stessa.

Art. 12

Produttori agricoli

Gli imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29.12.1993 n.580, possono porre in vendita, nelle zone loro riservate, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, nel rispetto del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e **purchè in possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui al regolamento C.E. n. 852/04.**

Art. 13

T. O. S. A. P.

La riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche avviene tramite versamento su c.c.p. n. _____ intestato a _____, in ragione di un anno, entro il 31 gennaio dell'anno in corso al quale si riferisce il tributo.

Il mancato pagamento dell'intera annualità comporta la revoca d'Ufficio dell'autorizzazione. Il contribuente potrà sanare la propria posizione debitoria attraverso l'istituto del “ravvedimento operoso” previsto dall'art. 13 del decreto leg.vo n. 472 del 1997.

Il tributo annuo viene computato sulla base delle tariffe vigenti al momento del pagamento, salvo conguaglio, ai sensi del D. Lgs. N. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Le tariffe per la concessione del suolo sono determinate con apposito provvedimento e per ciascuno dei mercati potrà essere eventualmente stabilita una tassa per i servizi effettivamente resi (acqua, servizi igienici, raccolta rifiuti solidi urbani, punto luce, illuminazione ecc.).

TITOLO II

MERCATI GIORNALIERI TIPOLOGIA A

Art. 14

Chioschi – somministrazione

Sono istituite nella allegata planimetria le aree pubbliche, da adibire all'installazione di chioschi per la somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande alcoliche con gradazione non superiore a 21 gradi aventi una superficie non superiore a 30 mq. compatibilmente con la natura del luogo.

L'autorizzazione per esercitare tale attività è subordinata alla presentazione dei documenti di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, oltre che al possesso dei seguenti requisiti:

- *concessione edilizia del chiosco previo N.O. della Soprintendenza se in centro storico;*
- *autorizzazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione per gli allacci dei servizi alle reti pubbliche esistenti in conformità alla O.M. del 03/04/2002;*
- *certificato di agibilità del chiosco;*
- *autorizzazione sanitaria relativa al chiosco;*
- *documentazione richiesta dall'art. 3 comma 3 della L.R. n. 28 del 22.12.1999.*

Art.15

Criteri di assegnazione dei chioschi – Tipologia A

Le aree relative ai chioschi, saranno assegnate con bando pubblico con i criteri in esso specificati, in base alla graduatoria formata dalla Commissione Comunale di cui all'art. 7 della L.R. n. 18/95 rispettando i seguenti criteri:

1. Ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
2. Carico di famiglia;
3. Maggiore età;
4. Vendita di generi merceologici carenti.

I posteggi non assegnati per mancanza di richieste e quelli che si renderanno disponibili per cessata attività decadenza e revoca, saranno assegnati tenendo conto dei criteri di cui ai suddetti punti 1, 2, 3 e 4.

L'assegnazione ai suddetti posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. A ciascun titolare non potrà essere concesso più di un posteggio.

La concessione del posteggio nel caso del subingresso, viene ceduta unitamente all'autorizzazione commerciale.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le aree per chioschi disponibili alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno assegnati, mediante rilascio di nuova autorizzazione, a coloro che possono dimostrare in maniera inequivocabile di essere titolari di concessione dell'area in questione.

Art. 16

Durata della concessione del posteggio

La durata della concessione del posteggio, di cui al precedente art. 14, è decennale, ai sensi dell'art. 8, comma 9, della L. R. n. 18/95, con possibilità di rinnovo, purché permangano inalterate naturalmente le condizioni preliminari soggettive (titolarità dell'autorizzazione commerciale) e oggettive (disponibilità di aree); qualora quest'ultima disponibilità fosse, per qualche motivo, decaduta o inattuabile, il titolare della concessione ha diritto ad un'area sostitutiva, tale .

TITOLO III DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

Art. 17

Mercato settimanale - Tipologia B

Nell'ambito del territorio Comunale esiste un mercato settimanale, istituito con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____, con n.120 posteggi, che si svolge nella giornata di Giovedì, con esclusione dei giorni festivi, nell'area pubblica di Via Dante e Piazza P.Favara.

Attualmente i posteggi sono n. 120 di cui :

- N. 83 per il settore non alimentare;
- N. 37 per il settore alimentare, compresi quelli riservati ai produttori agricoli.

Art. 18

Criteri di assegnazione dei posteggi – Tipologia B

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, i posteggi disponibili presso il mercato settimanale, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno assegnati, mediante rilascio di nuova autorizzazione, a coloro che li occupavano, e che abbiano i requisiti di cui all'art. 8 bis della L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni su istanza degli interessati da pervenire al Comune entro sessanta giorni dalla data della effettiva entrata in vigore del presente regolamento, pena la decadenza del diritto. Dell'avvenuta entrata in vigore del presente regolamento dovrà essere data notizia anche a mezzo di affissione di pubblico manifesto. Ai fini della regolarizzazione delle posizioni dei singoli operatori le domande dovranno essere presentate nei modi di legge e per il settore alimentare dovrà essere dimostrata l'abilitazione all'esercizio del commercio e della idoneità del mezzo. Dovrà inoltre essere dimostrata l'avvenuto pagamento da almeno sei mesi prima della presentazione dell'istanza.

Gli eventuali posteggi esuberanti saranno assegnati con bando pubblico con i criteri in esso specificati, in base alla graduatoria formata dalla Commissione Comunale di cui all'art. 7 della L.R. n. 18/95 rispettando i seguenti criteri:

1. Ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
2. Carico di famiglia;
3. Maggiore età;
4. Vendita di generi merceologici carenti.

I posteggi non assegnati per mancanza di richieste e quelli che si renderanno disponibili per cessata attività ,decadenza e revoca, saranno assegnati tenendo conto dei criteri di cui ai suddetti punti 1, 2, 3 e 4.

L'assegnazione ai suddetti posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

A ciascun titolare potrà essere concesso solo un posteggio nell'ambito dello stesso mercato. Tutte le istanze a qualunque titolo pervenute prima della esecutività del regolamento sono nulle.

La concessione del posteggio nel caso del subingresso, viene ceduta unitamente all'autorizzazione commerciale.

Art. 19

Commissione del mercato settimanale

Presso il mercato settimanale è istituita una Commissione, ai sensi dell'art. 8 ter della L.R. n. 18 /95, composta da 5 membri, che vi partecipano a titolo gratuito, eletti ogni due anni, di cui quattro rappresentanti degli operatori che ivi esercitano la loro attività e un rappresentante dei commercianti a posto fisso.

La suddetta Commissione viene eletta sulla base di due liste separate, formate in ordine alfabetico, una comprendente i candidati degli esercenti il commercio su aree pubbliche, che operano presso il mercato e l'altra comprendente i candidati degli esercenti il commercio fisso che operano in questo Comune.

Le modalità d'elezioni della commissione sono stabilite con determina del Sindaco.

Alla Commissione, che eleggerà al proprio interno il Presidente, spettano compiti di proposta per il buon funzionamento del mercato e dei servizi di cui dispone.

La stessa si riunirà presso il Palazzo Comunale e sarà cura dell'Amministrazione Comunale fornire il materiale per il suo funzionamento.

L'operatore che intende candidarsi deve presentare domanda in carta semplice e diretta al Sindaco, nella quale chiede di essere incluso nella lista, allegando i seguenti documenti:

- Copia dell'autorizzazione commerciale;
- Copia della ricevuta del pagamento del suolo pubblico per l'anno in corso.

Alla commissione sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato e la formulazione di proposte migliorative dell'organizzazione del mercato.

La commissione ha funzione consultiva ed è sentita:

- per lo spostamento di luogo e data di mercati e fiere;
- in caso di revoca del posteggio o per destinare aree per custodire ingombri, art. 4 L.R. 18/95
- per la deroga agli orari di vendita, art. 10 L.R. 18/95;

Delle sedute della commissione viene redatto verbale dal segretario nominato fra i dipendenti del comune.

Art. 20

Orario di vendita

L'orario di vendita all'interno del mercato, salvo diversa disposizione sindacale, ha inizio alle ore 7 di ogni **giovedì** non festivo e si conclude alle ore 14.

I concessionari del posteggio ed i loro coadiutori possono accedere al mercato un'ora prima dell'apertura al pubblico per il montaggio dei banchi di vendita e l'esposizione della merce e trattenersi fino ad un ora dopo la vendita per le operazioni di sgombero e di pulizia. Non è permesso sgombrare il posteggio prima dell'orario di chiusura se non per comprovata necessità.

Lo svolgimento straordinario del mercato in giorni diversi da quello previsto può essere autorizzato dal Sindaco, dopo aver sentito la Commissione di cui all'art. 7 della L. R. n.18/95 e i rappresentanti di categoria.

Art. 21

Delimitazione dei posteggi

Ciascun posteggio è numerato e delimitato da strisce ed intervallato da uno spazio, per consentire il passaggio agli operatori ed al pubblico e secondo la planimetria allegata (tavola 2).

Le dimensioni del posteggio rimangono quelle precedentemente autorizzate ed in ogni caso indicati nella planimetria.

La concessione del posteggio è strettamente connessa al rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 22

Circolazione nel mercato

Nelle aree di mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla vendita, con esclusione dei mezzi di emergenza (ambulanza, vigili del fuoco etc.) ai quali deve essere in ogni caso assicurato il passaggio. In ogni caso le corsie fra file di posteggi non potranno essere inferiori a ml. 4,00.

Art. 23

Occupazione temporanea del posteggio

Nel caso in cui il titolare del posteggio non si sia presentato sul posto assegnato entro le ore otto, il posteggio sarà assegnato, solo per quel giorno, ai titolari di autorizzazione di tipologia **C** tramite sorteggio effettuato sul posto **da un delegato dell'Amministrazione Comunale**, alla presenza dei rappresentanti di categoria.

I posteggi temporaneamente lasciati vacanti per motivi giustificati (malattia, gravidanza e puerperio, servizio militare, e gravi motivi di famiglia) per un periodo certo, segnalato dall'operatore che sospende l'attività, sono assegnati con priorità ai titolari di autorizzazione di tipologia **C** mediante sorteggio, così come previsto dal precedente comma.

Art. 24

Sostituzione del posteggio

Qualora il titolare del posteggio adoperi per la sua attività di vendita un autoveicolo attrezzato e la superficie concessa sia insufficiente, può richiedere che la superficie venga ampliata o, se impossibile, altro posteggio più adeguato, se disponibile;

Detta richiesta deve essere effettuata con lettera raccomandata, si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo della stessa.

Art. 25

Obblighi e diritti degli esercenti

L'esercente deve esporre in modo visibile i seguenti documenti:

- a) autorizzazione alla vendita su aree pubbliche;
- b) ricevuta di pagamento della TOSAP;
- c) atto di concessione di posteggio.

E' vietato gettare sul suolo pubblico rifiuti di ogni genere, i venditori devono mantenere puliti i loro banchi di vendita, le relative attrezzature e l'area adiacente alla vendita.

Gli esercenti la vendita di prodotti alimentari che utilizzano bilance devono mantenere le stesse ben visibili al pubblico.

Al fine di garantire il miglior funzionamento del mercato è vietato usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni, oltre qualsiasi tipo di schiamazzi o richiami.

I venditori di dischi e musicassette, per lo svolgimento della loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare nè gli altri operatori nè il pubblico, limitandosi alle disposizioni vigenti in materia.

A cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro del mercato, dove saranno annotate le presenze degli operatori abituali e dei supplenti, per questi ultimi se abituali la presenza sarà rilevata anche se non avranno occupato il posteggio ma purchè presenti all'ora di inizio vendita.

Presso l'ufficio competente sono tenuti: il regolamento, le planimetrie e il ruolino (pianta organica) con indicati i dati delle assegnazioni. Tale ufficio è onerato dell'aggiornamento sistematico. Copia di tali atti è tenuta anche presso il Comando dei VV.UU. per il servizio di vigilanza.

Art. 26

Caratteristiche delle attrezzature

Il banco di vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato a ciascun operatore e comunque entro le linee di demarcazione, pari ad una larghezza che va da ml.3,50 a ml. 5,00 ed una lunghezza massima di ml 12,00. le corsie fra file non potranno essere inferiori a ml 4,00 e la distanza tra banchi non potrà essere inferiore a ml 0,50 e fino ad un massimo di ml 1,00 ove gli spazi lo consentiranno. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre ml 0,50 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm 25

Le merci devono essere esposte ad una altezza minima di cm. 50 dal suolo e l'eventuale copertura del banco deve essere non inferiore a due metri e non superiore a tre metri dal suolo.

Ai soli venditori di articoli casalinghi e di piante e fiori è consentita l'esposizione a terra della merce, sempre nell'ambito dell'area assegnata.

E' fatto divieto appendere lungo il bordo esterno della copertura merce che possa ostacolare il normale transito del pubblico.

Art.27

Durata della concessione del posteggio

La durata della concessione del posteggio è **decennale**, ai sensi dell'art. 8, comma 9 della L.R. n. 18/95, con possibilità di rinnovo, purchè permangano inalterate naturalmente le condizioni preliminari soggettive (titolarità dell'autorizzazione commerciale e possesso dei requisiti richiesti) e oggettive (disponibilità delle aree), qualora quest'ultima possibilità fosse, per qualche motivo decaduta o inattuabile, il titolare della concessione ha diritto ad un'area sostitutiva.

Per la concessione del posteggio va pagata la tassa di occupazione del suolo e le dimensioni assegnate non possono variare senza la previa autorizzazione comunale.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE – TIPOLOGIA C

Art.28

Svolgimento dell'attività itinerante

L'esercizio del commercio itinerante può essere svolto in tutto il territorio Comunale, purchè la sosta non avvenga in mezzo alla carreggiata stradale, essa infatti è consentita solo sulle aree laterali in modo da non intralciare il traffico autoveicolare e pedonale, nel rispetto della disposizione del codice della strada. È vietata la vendita in prossimità di scuole, uffici pubblici e chiese, nonché in prossimità di incroci, curve e dove si ravvisi pericolo per il traffico veicolare e pedonale.

E' vietata la vendita nel raggio di metri 100 dal mercato settimanale nella giornata di Giovedì. Ai titolari di autorizzazione di tipologia **C** è consentito sostare nello stesso punto per non più di un'ora (per punto s'intende la superficie occupata durante la sosta).

Le soste possono essere fatte solo in punti che distano tra di loro almeno 400 metri ed a 100 mt. dagli esercizi di vendita a posto fisso di prodotti simili. Nell'arco della stessa giornata l'operatore non potrà occupare il posteggio utilizzato in precedenza ne l'area adiacente allo stesso posteggio e nel raggio di 400 mt. La vendita può avvenire anche a domicilio.

L'attività deve essere svolta con autoveicoli idoneamente attrezzate ed in regola con il codice della strada e va richiesto il "nulla -osta" se in possesso di autorizzazione di altro comune a mezzo di istanza spedita per raccomandata almeno sette giorni prima dell'inizio dell'attività. Tale "nulla-osta" è soggetto alla disciplina della L.R. 241/90 art. 19 e L.R. 10/91 art. 22.

Per gli esercenti i prodotti alimentari è necessario che l'automezzo posseda inoltre i requisiti igienico – sanitari richiesti per legge, documentati da apposito certificato di idoneità sanitaria.

Non è consentito poggiare sul suolo pubblico le merci posti in vendita.

L'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

E' fatto divieto su tutto il territorio comunale richiamare gli acquirenti con apparecchi di amplificazione tali da recare disturbo alla quiete pubblica.

La vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito con apposita determina sindacale.

I titolari di autorizzazione di tipo C, rilasciata da altri Comuni, devono presentare istanza al Sindaco chiedendo il "nulla osta" per la vendita dei prodotti (merce) in questo territorio comunale, corredata dai seguenti documenti:

- 1) copia della dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune di provenienza (di residenza);
- 2) certificato di idoneità sanitaria dell'automezzo, in copia conforme.

I documenti di cui al punto 2 vanno richiesti solo per gli addetti alla vendita di prodotti alimentari.

È, inoltre, richiesto il parere del responsabile della Polizia Municipale concernente la viabilità e il traffico.

Il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente, in tutto o su parte del territorio Comunale la vendita in forma itinerante per motivi di pubblico interesse, di viabilità e traffico, di carattere igienico – sanitario o in occasione di ricorrenze particolari.

TITOLO V AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art.29

Autorizzazioni stagionali e temporanee

Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a tempo illimitato.

Sono considerate autorizzazioni stagionali quelle di durata non inferiore a 60 giorni e non superiore a 120 giorni.

Sono invece considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse in occasione di fiere, feste, sagre con durata non superiore a 59 giorni.

Tali autorizzazioni sono rilasciate per specifiche iniziative e promozioni commerciali su apposite istanze ed i termini sono stabiliti di volta in volta con apposito provvedimento.

Art.30

Fiere, feste, Sagre

Per fiere – mercato o sagra si intende l'afflusso nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare attività commerciale su aree pubbliche in occasione di particolare ricorrenze, eventi o festività.

In occasione di fiere e feste occasionali o di festività locali è concesso esercitare l'attività di vendita sulle aree pubbliche la cui ampiezza è stabilita dal Dirigente secondo le procedure e le modalità previste per le aree destinate all'attività quotidiana o periodica.

Hanno la precedenza gli esercenti muniti di autorizzazione di tipologia C, e tra questi, coloro che hanno il più alto numero di presenza sulla fiera o mercato di cui trattasi, a parità di condizioni verrà assegnato al commerciante che ha di iscrizione al registro delle ditte a parità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande ed eventualmente a sorteggio.

L'autorizzazione è valida solo per la durata della manifestazione, la quale verrà di volta in volta fissata con apposita determina sindacale e per i posteggi in essa indicati.

L'istanza in bollo, corredata dalla copia autenticata dell'autorizzazione o fotocopia con allegata copia del documento di riconoscimento, va presentata al Sindaco almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

In caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre tale termine.

Alle fiere possono partecipare commercianti provenienti da tutto il territorio nazionale.

TITOLO VI

Art. 31 Sanzioni

Nei casi in cui la legge sul commercio non disponga altrimenti, le violazioni al presente Regolamento seguono le procedure previste dagli articoli 106 e 107 del T.U.L.C.P. n. 383/34 e della legge n. 689/81, dall'art. 20 della L.R. n. 18/95 e dall'art. 15 della L.R. n. 2/96, dall'art. 22 della L.R. n. 28 del 22.12.1999 e successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso è punito

1) Con la sanzione amministrativa da €. 258,23 a €. 2582,28 e confisca delle attrezzature e merce chi esercita il commercio su area pubblica senza autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione.

2) Al pagamento da €. 154,84 a €. 1.032,92 chi viola le limitazioni ed i divieti stabili per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per motivi di pubblico interesse.

3) Chi espone e/o vende prodotti non compresi nell'autorizzazione con la sanzione amministrativa da €. 258,23 a €. 2582,28 e confisca della merce non compresa nell'autorizzazione.

4) Al pagamento da €. 51,65 a €. 516,46, chi occupa una superficie maggiore di quella concessa.

5) Al pagamento da €. 258,23 a €. 7.746,86, chi esercita il commercio su area pubblica senza essere iscritto al registro di cui alla L. 11/06/71, n. 426.

6) Nel caso di ripetute infrazioni dello stesso genere, si applica la sanzione amministrativa nel suo importo massimo.

7) Agli effetti del comma 1 non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che viene utilizzato solo per il trasporto della merce, anche se sosta nel posteggio.

8) Agli effetti dei commi 1 e 3 ove prevista la vendita o distribuzione della merce sequestrata o confiscata, la stessa viene distrutta se il valore non è superiore a €. 2.582,28. equivale a distruzione la devoluzione per fini assistenziali o di beneficenza.

9) Agli effetti del comma 5 la valutazione dei casi di particolare gravità e recidiva avviene con riferimento alle infrazioni sanzionate con provvedimento divenuto esecutivo. I provvedimenti riguardano la sola autorizzazione interessata dal provvedimento.

Art. 32

Regolamentazione del mercato di tipo "B"-Norma transitoria

Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme di quelle a tempo pluriennale. Sono considerate autorizzazioni stagionali quelle di durata non inferiore a 60 gg. e non superiore a 120gg. Sono considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse in occasione di fiere, feste, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, di durata non superiore a 59 gg.

- certificato di iscrizione al REC; ove richiesto dalle norme vigenti;
- ricevuta di pagamento della TOSAP o altre eventuale documentazione riconosciuta idonea dagli uffici competenti;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, avvalorata da attestazione del Responsabile dell'Annona, nella quale dovrà essere dichiarato di avere occupato il posteggio da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 2/96.

Sono fatti salvi i divieti previsti dalla normativa vigente.

E' consentita la effettuazione di mercati straordinari, intesa come mera ripetizione di mercati che si svolgono normalmente in altri giorni della settimana, che non comporta il rilascio di nuova ulteriore autorizzazione, ed è comunque dovuto il pagamento delle tasse e dei diritti. In ogni caso tali manifestazioni dovranno preventivamente essere sottoposte alla commissione, che dovrà rilasciare parere entro venti giorni dalla richiesta .

Art. 33
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme previste dalla Normativa regionale vigente, alla circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale alle Cooperazioni, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca del 6/4/96, prot. n. 4754, nonché eventuali norme che saranno di volta in volta emanate dalla Regione e tutte le altre disposizioni di leggi in materia.

Art. 34
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni, a norma di legge.

Contestualmente sono abrogate le norme regolamentari ed i relativi atti eventualmente emanati di norme regolamentari, incompatibili con il presente Regolamento.

Art. 35

Il presente regolamento non va trasmesso all'Autorità Regionale essendo stata la norma abrogata.



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

ELENCO AREE PER VENDITA SU AREE PUBBLICHE TIPOLOGIA “A”

Il regolamento per la vendita su aree pubbliche di tipologia “A” prevede n. 21 posteggi e n. 17 chioschi, come da planimetria allegata e vistata dalla AUSL, dalla Soprintendenza e dagli Uffici comunali. Le superfici di entrambe le tipologie vanno da un minimo ad un massimo (posteggi 6 min. / 30 max – chioschi 9 min. / 30 max). Le superfici dei posteggi saranno stabilite in base alla disponibilità dell’area di collocazione, mentre per quanto attiene i chioschi ne sono stati previsti n. 7 da 20 a 30 mq. e n. 10 da 9 a 20 mq., così suddivisi:

- **Area Cimitero** n. 3 chioschi (piccoli) e n. 2 posteggi per vendita non alimentare (fiori, lumini, articoli religiosi ecc.).
- **Area Piazza P. Favara** n. 1 chiosco di tipo non alimentare (medio) e n. 2 posteggi di tipo alimentare.
- **Area via Dante** altezza tabaccaio n. 1 posteggio di tipo alimentare.
- **Area via Dante** altezza ex cinema n. 1 posteggio di tipo alimentare.
- **Area piazza Cesare Battisti** n. 1 posteggio di tipo non alimentare.
- **Area piazzale Torretta** n. 1 chiosco di tipo alimentare (piccolo).
- **Area Vecchio Duomo** n. 1 chiosco di tipo non alimentare (medio) e n. 1 posteggio di tipo alimentare.
- **Area Largo San. Secondo** n. 1 posteggio di tipo alimentare.
- **Area piazza Crispi** n. 1 posteggio di tipo non alimentare.
- **Area piazza Marconi** n. 1 posteggio di tipo alimentare.
- **Area piazza Cavour** n. 1 posteggio di tipo alimentare.
- **Area viale Umberto** altezza via Mad. Grazie n. 1 posteggio di tipo alimentare.
- **Area viale Umberto** altezza scuola materna n. 1 posteggio di tipo alimentare e n. 1 posteggio di tipo non alimentare.
- **Area villa comunale** n. 1 chiosco di tipo alimentare (medio).
- **Area Boschetto** n. 1 chiosco di tipo alimentare (grande).
- **Area via Don Guanella** campetto n. 1 chiosco di tipo non alimentare (medio).
- **Area Piazza Roma** n. 2 chioschi (grandi) di tipo alimentare e n. 1 (piccolo) di tipo non alimentare; n. 5 posteggi di tipo alimentare.
- **Area via Matteotti** palestra n. 1 posteggio di tipo alimentare.
- **Area via Muggiarra** altezza via Pitruzzella n. 1 chiosco di tipo alimentare (grande).
- **Area via Indipendenza angolo via A. Moro** n. 1 chiosco (medio) di tipo alimentare.
- **Area S.S. 410 altezza Carabinieri** n. 1 chiosco di tipo alimentare (grande).
- **Area S.S. 410 altezza Parco Ulivi** n. 1 chiosco di tipo alimentare (grande).
- **Area case popolari S.S. 576** n. 1 chiosco di tipo alimentare (grande).

Il Tecnico Redattore
(geom. Carmelo Sorce)